

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;

PEC: posta elettronica certificata;

CIG: codice identificativo di gara;

Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l'attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelievo di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

Ordinativo: documento emesso dall'Ente per richiedere al Cassiere l'esecuzione di un'operazione di Pagamento;

Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall'Ente in favore di terzi;

SDD: Sepa Direct Debit;

Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Cassiere in esecuzione del servizio di cassa;

Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;

Quietanza: ricevuta emessa dal Cassiere a fronte di un Pagamento;

Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;

Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per

Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell'Ente;

Riscossione: Operazione effettuata dal Cassiere e comportante una

Entrata in esecuzione del servizio di cassa;

Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;

Ricevuta: documento emesso dal Cassiere a fronte di una Riscossione;

Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione

poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;

RT: ricevuta telematica come definita nelle "Linee guida per

l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche

Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate

dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 2 Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.

2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art.

15 viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC.

Art. 3 Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

2. Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di cassa con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

3. L'Ente costituisce in deposito presso il Cassiere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Cassiere stesso; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Cassiere sono aperti appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

Art. 4 Caratteristiche del servizio

1. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OIL con collegamento tra l'Ente e il Cassiere, le cui modalità sono stabilite tra le parti.

I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni".

2. L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma

elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di cassa. L'Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Cassiere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Cassiere gli estremi dei certificati stessi. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Cassiere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.

4. L'OIL si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione dell'OIL si intendono bilateralmente condivise.

5. La trasmissione degli Ordinativi compete ed è a carico dell'Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle

indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.

6. Il Cassiere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all'Ente un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Cassiere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a all'Ente, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 7.

7. I flussi inviati dall'Ente entro l'orario concordato con il Cassiere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Cassiere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Cassiere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.

8. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della

validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento.

9. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il Cassiere predispone ed invia giornalmente all'Ente un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Cassiere.

10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Cassiere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Cassiere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.

Art. 5 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita.

Art. 6 Riscossioni

1. Il Cassiere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli

incassi, in base a Reversali firmate digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.

2. Il Cassiere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L'Ente provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa Reversale.

3. Le Reversali, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'importo da riscuotere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- il numero progressivo della reversale per esercizio finanziario;

4. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL.

5. Per ogni Riscossione il Cassiere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio

finanziario, compilata con procedure informatiche.

6. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi quindici giorni imputando le relative Reversali all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

7. Il Cassiere non è tenuto ad accettare riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari intestati all'Ente.

8.. L'Ente provvede all'annullamento delle Reversali non riscosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.

9. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l'eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Cassiere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l'Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Cassiere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente

tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito;

l'importo di tali interessi viene addebitato all'Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.

Art. 7 Pagamenti

1. I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.

3. Ai sensi dell'art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell'operatività del Cassiere, devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
- l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal

beneficiario con i relativi estremi;

- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di

bollo di quietanza;

- la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso

di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista

dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato

rispetto comporti penalità;

4. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del

Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento,

da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di

assegnazione ed eventuali oneri conseguenti, nonché gli altri

Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni

di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità

dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata

dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la

medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad

utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente,

il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro

i successivi quindici giorni imputando i relativi Mandati

all'esercizio in cui il Cassiere stesso ha registrato l'operazione;

detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita

rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Cassiere ha effettuato

il pagamento anche se la comunicazione del Cassiere è pervenuta

all'Ente nell'esercizio successivo.

5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente

dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del

Cassiere.

6. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili.

7. Il Cassiere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino

conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OIL tempo per

tempo vigenti.

8. Il Cassiere estingue i Mandati secondo le modalità indicate

dall'Ente.

9. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra

l'Ente e il Cassiere. In alternativa il Cassiere dovrà eseguire

l'ordine di pagamento entro la fine della giornata successiva alla

ricezione dell'ordine di pagamento stesso. In caso di Pagamenti da

eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il

Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo

deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il

Cassiere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite

strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di

pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del

15 giugno 2018.

10. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o

parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire

l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a

variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi

equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso

contrario, il Cassiere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.

11. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Cassiere oltre la data del 10 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 10 dicembre.

12. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

13. Esula dalle incombenze del Cassiere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito.

Art.8 Trasmissione di atti e documenti

1. Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Ente al Cassiere con le modalità previste al precedente art. 4.

2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Cassiere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di cassa con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.

3. L'Ente trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di cassa debba tener conto nonché le loro successive variazioni.

Art. 9 Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

1. Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.

2. Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OIL e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

Art. 10 Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa. Il Cassiere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.

Art. 11 Anticipazioni di cassa

1. Il Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere fino alla concorrenza della disponibilità di cassa, esaurite le quali ne darà avviso all'Ente.

Art. 12 Tasso creditore

1. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura euribor 3 mesi/360 media mese precedente con aggiornamento mensile dei tassi senza variazione alcuna, con liquidazione annuale. Il Cassiere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito. L'Ente emette al più presto le relative Reversali.

Art. 13 Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Cassiere il seguente compenso annuo: € 3.000,00 oltre IVA comprensivo

anche della conservazione a norma degli ordinativi per 10 anni.

Il Cassiere procede, pertanto, di iniziativa:

all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito

e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo

Mandato a regolarizzazione del provvisorio di uscita entro trenta

giorni dal ricevimento della fattura;

2. Nessuna spesa per la gestione e tenuta del conto.

3. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'Ente corrisponde

al Cassiere le seguenti commissioni:

- bonifici SEPA- nessuna;
- bonifici disposti fuori ambito SEPA e/o in valuta diversa dall'Euro: saranno riconosciute al Cassiere le spese e le commissioni previste nei Fogli Informativi Aziendali vigenti tempo per tempo;
- pagamenti disposti su circuito PagoPa: € 1,30;
- nessuna spesa annua per la gestione della piattaforma INBIZ;
- Servizio Easy Fattura: compenso annuo forfettario (oltre IVA di legge) come descritto nell'offerta e secondo il seguente

schema:

| | | |
|---|------------------------------------|-----------|
| acquisizione, veicolazione e conservazione a 10 anni | Fino a 2.500 documenti all'anno | € 500,00 |
| | Fino a 4.500 documenti all'anno | € 900,00 |
| | Fino a 6.000 documenti all'anno | €1.200,00 |

in caso di nuova attivazione del servizio Easy Fattura (ciclo attivo/ciclo passivo) saranno previste spese di attivazione una tantum pari a € 700,00 (oltre IVA).

4. Il rimborso al Cassiere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Cassiere.

5. Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi 3 e 4, l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 7, comma 4, emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, l'Ente corrisponde al Cassiere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

Art. 14 Imposta di bollo

1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 6 e 7.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Cassiere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Cassiere ogni pagamento inerente alle eventuali sanzioni.

Art. 15 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 01.04.2022 al 30.09.2022.

2. Nell' ipotesi in cui alla scadenza della convenzione non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di cassa, il Cassiere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Cassiere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di cassa.

Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al cassiere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

Art. 16 Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico delle parti. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di

trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Cassiere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art. 19 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 20 Domicilio delle parti e controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le

conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- Ente- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^;
- Cassiere-Piazza San Carlo n.156, Torino;

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente cconvenzione convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^, 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del Codice dell'amministrazione Digitale (C.A.D.)

Per ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 (firmato digitalmente)

Per il Gestore INTESA SANPAOLO SPA

Il Rappresentante con poteri di firma
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (firmato digitalmente)